



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445958 – Fax 0171.445560
/bg

Rif. progr. int. 16.19.VER Classifica: 2011 - 08.07/000929-01

Allegati n. 4 Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

Società Agricola GRAMAGLIA
di Gianfranco, Piercostanzo e Sergio s.s.
Via dei Romani, 31
12037 - Saluzzo
PEC: gianfranco.barbero@geopec.it

COMUNE di
12037 SALUZZO

E, p.c.:

ASL CN 1

ARPA Piemonte
Dip. Prov.le di CUNEO

MINISTERO Beni ed Attività culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo

PROVINCIA di CUNEO
Settore Tutela del Territorio

OGGETTO: Procedimento di Verifica ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i..
Progetto di costruzione nuova stalla a stabulazione libera su lettiera permanente per capi bovini da rimonta, nel Comune di Saluzzo.
Proponente: Società Agricola GRAMAGLIA di Gianfranco, Piercostanzo e Sergio s.s., Via dei Romani n. 31, 12037 – Saluzzo.
Comunicazione.

Con riferimento alla pratica in oggetto si informa che il proponente ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., affermando che il rapporto tra peso vivo allevabile e la superficie di terreno risulta superiore a 20, in considerazione della SAU aziendale.

Da una verifica sul programma regionale dell'Anagrafe Unica Agricola, è risultato che la superficie asservita all'allevamento risulta maggiore ed è tale da assicurare un rapporto peso vivo/ha inferiore a 20 q/ha, nonostante la stessa verifica dell'Anagrafe Unica Agricola, nella parte relativa al Registro stalla, abbia evidenziato che i capi attualmente detenuti dalla ditta risultano già pari a 249.

Per quanto sopra, l'istanza di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. verrà archiviata e il relativo progetto verrà restituito al proponente.

Tuttavia, per buona collaborazione tra enti, si comunicano al Comune, gli esiti istruttori sulla proposta progettuale, richiamando l'attenzione dell'amministrazione, sulle carenze ed incongruenze documentali riscontrate nel corso dell'istruttoria della pratica, evidenziando alcuni approfondimenti e elementi da recepire, da parte del proponente, nel progetto definitivo da presentare ai fini dell'ottenimento del Permesso di Costruire:

- sono emerse incongruenze tra la consistenza di allevamento dichiarata nel progetto sottoposto a Verifica rispetto agli animali già attualmente detenuti, con particolare riferimento, al numero animali, al peso vivo complessivamente allevato ed ai quantitativi di reflui zootecnici prodotti.
- Stando alle dichiarazioni esplicitate dal proponente emerge che:
 - la struttura delle stalle esistenti è a due falde con struttura in acciaio;
 - la stabulazione è libera su pavimentazione piena cementata;
 - le vacche in mungitura sono collocate su cuccette e grigliati, la rimonta su paddok e ruspetta raschiatrice.

- In prossimità dell'edificio individuato come a disposizione per le vacche da latte è presente una sala mungitura e le acque reflue prodotte da tale operazione (quantificate in 1200 m² annui per 80 capi in lattazione) da quanto emerge dalla COM 10/R risultano gestite in vasca liquami. Dalle foto aeree l'area già contraddistinta come cartograficamente come "1" risulta essere un paddok a cielo aperto e non risulta chiaramente descritta come avvenga la regimazione delle acque piovane ricadenti sul medesimo.
- Dalla relazione tecnica, la stabulazione della rimonta viene definita su lettiera permanente mentre sulla planimetria allegata viene esplicitamente evidenziato un raschiatore in prossimità della corsia di alimentazione che confluisce il colaticcio ad una vasca per la raccolta ubicato su di un lato. Pertanto, relativamente alla stabulazione delle manze da rimonta, il progetto presenta informazioni incoerenti.
- In merito alle modalità di gestione degli effluenti zootecnici, dalla relazione tecnica risulta quanto segue:
 - i reflui zootecnici prodotti dai bovini sono quantificati in 729,3 mc di letame e 1648,4 mc di liquami. La quantificazione dei liquami non risulta allineata con la reale situazione che potrebbe risultare quasi doppia rispetto a quella individuata (2.494,8 i liquami prodotti dai capi adulti e almeno 1200 mc dalla sala mungitura). I reflui zootecnici ottenibili dagli animali già attualmente allevati possono contenere 14.700 kg di azoto e la superficie a disposizione attualmente non è in grado di riceverli senza superare le dosi massime di nutrienti.
 - le acque meteo captate dalle strutture di stoccaggio e dalle superfici esterne (paddok) non sono state quantificate.
- Nella tabella che segue vengono indicate le strutture di stoccaggio a disposizione della ditta:

Descrizione	Capacità
Vasche	1352 mc
Lettiera permanente	240 mc

Le strutture di stoccaggio dei liquami risultano complessivamente tre vasche di capacità totale pari a 1352 mc e, per quanto riguarda la frazione palabile non vi sono platee ed è considerata la sola lettiera permanente.

- La stalla in progetto e l'intero allevamento, dovranno essere descritti in termini di potenzialità delle strutture di stabulazione e puntualmente definite le modalità di stabulazione praticata;
- Alla luce di quanto sopra dovranno essere riviste le quantità di reflui zootecnici prodotte distinte tra palabile e non palabile;
- Dovranno essere quantificate le acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte ma interessate dalla presenza di animali (paddok ecc.);
- Tutte le strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici dovranno essere espressamente verificate rispetto ai vincoli introdotti dal DPGR 29 ottobre 2007, n. 10/ R e s.m.i., in riferimento alla configurazione della massima potenzialità di allevamento e conteggiando il franco di sicurezza previsto per le vasche di stoccaggio dei liquami;
- Dovrà essere opportunamente tenuto conto degli intendimenti aziendali in merito alla destinazione degli effluenti zootecnici complessivamente prodotti dall'allevamento, nel caso la ditta non disponga di superfici sufficienti rispetto al quantitativo di azoto al campo prodotto.
- L'allevamento è escluso dalle autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del art 272 c.1 del DLgs 152/2006. Sulla base dei fattori di emissione presenti il letteratura specialistica, presentati nelle tabelle seguenti, è possibile comunque stimare la produzione di metano ed ammoniaca dell'allevamento in questione pari rispettivamente a 6,6 t/a di ammoniaca e 17,22 t/a di metano. Si evidenzia l'importanza di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca, tale inquinante è infatti uno dei precursori di importanza fondamentale nella formazione del "particolato secondario", generalmente compreso nella frazione più fine delle polveri e pertanto più problematico per la salute umana, perché in grado di penetrare più in profondità nell'apparato respiratorio. Per tale inquinante della qualità dell'aria permane tuttora la criticità per il mancato rispetto dei limiti normativi stabiliti per la tutela della salute umana nelle zone di pianura della nostra provincia, così come in tutto il bacino Padano
- In merito all'affermazione della ditta di non aver avuto esposti da parte della popolazione in materia di odori, si ricordano i disposti della Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 ad oggetto "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno".
- In merito alla dichiarazione del proponente che il numero dei capi non aumenta, ed alla conseguente esclusione dell'introduzione di nuove sorgenti sonore, si sottolinea, comunque, che la documentazione di

impatto acustico dovrà essere aggiornata ogni qual volta si modifichi qualsiasi sorgente rumorosa o layout produttivo che vada a mutare il clima acustico tutt'ora presente.

- Dovrà essere indicato connesso all'ampliamento in progetto, che viene effettuato tramite acquedotto.
- Dal momento che gli allevamenti bovini sono esclusi dal campo di applicazione IPPC, non si comprende il capitolo 5 dello Studio Preliminare Ambientale ad oggetto "applicazione delle BAT" che propone una tabella di confronto con le BAT Conclusion. Il proponente dovrebbe chiarire se trattasi di refuso.

Si allegano altresì i pareri formulati da ARPA, prot. 32863 del 17/05/2019, ASLCN1 protocollo 28305 del 29/04/2019 e Tutela ambiente prot. 35294 del 29/05/2019

A conclusione di quanto sopra si invita il proponente a voler provvedere al ritiro del progetto direttamente presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia, Corso Nizza 21, Cuneo - nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9,00 alle 12,00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Ai fini del rimborso degli oneri istruttori, il proponente è invitato a restituire, debitamente compilato, l'allegato Modello A, tramite PEC indirizzata all'ufficio scrivente.

Restando a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO

Referente pratica: Arch. Barbara Giordana – Ufficio VIA – tel. 0171 445572